

**ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI INSEGNAMENTO AI DOCENTI
DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(ART. 6 DEL CCNI DEL 25.6.2004).**

a cura di Libero Tassella, 2/7/2004

I docenti di scuola secondaria di primo grado che in attuazione della riforma (legge 53/2004 e D.Lvo 19.2.2004 n. 59) conseguono una riduzione dell'orario obbligatorio d'insegnamento nelle prime classi, (art. 14 comma 5 del Decreto legislativo)* **completano il proprio servizio con ore appartenenti ALLA PROPRIA CLASSE DI CONCORSO** comunque disponibili nella scuola.

Le eventuali disponibilità residue, dopo il completamento sopraindicato, saranno tempestivamente comunicate al CSA dalle istituzioni scolastiche **E ANDRANNO A CONFLUIRE NEL QUADRO DELLE DISPONIBILITÀ PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA**

Dopo il conferimento delle supplenze (annuali o fino al 30.6.2004), i docenti che conseguono una riduzione dell'orario obbligatorio che non abbia potuto completare il proprio orario di servizio con ore appartenenti alla propria classe di concorso, **POTRANNO COMPLETARE, A DOMANDA, DA PRESENTARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO, IL SUDETTO ORARIO OBBLIGATORIO DI SERVIZIO CON ORE DI ALTRA CLASSE DI CONCORSO PER LA QUALE SIA IN POSSESSO O DI SPECIFICA ABILITAZIONE OPPURE DI TITOLO DI STUDIO VALIDO PER L'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO DA ATTRIBUIRE.**

Ove ciò non sia possibile, i suddetti docenti saranno utilizzati, sino al completamento dell'orario obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie (assenze inferiori agli 11 giorni).

Se dopo le fasi sopra esposte dovessero risultare ulteriori ore disponibili, esse potranno essere assegnate come aggiuntive d'insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite secondo il seguente ordine di priorità:

1. ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella stessa classe di concorso;
2. ai docenti con contratto a tempo indeterminato di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione;
3. ai docenti a tempo determinato forniti di specifica abilitazione inseriti nella prima o nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;
4. dopo aver constatato l'assenza di docenti di cui al punto 3, ai docenti con contratto a tempo indeterminato, sprovvisti della specifica abilitazione, ma in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire.

Si ricorda che la CM n. 29 prot. 464 del 5.3.2004 aveva previsto che tali docenti potessero completare l'orario di cattedra anche nelle quote opzionali e facoltative previste dalla Riforma.